

Il pagamento rateale dell'avviso bonario

di Caterina Dell'Erba

Il controllo della dichiarazione annuale

a) Il controllo automatico delle dichiarazioni

Le somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36- *bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Tuttavia (art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462) la procedura non è attivata se il contribuente (o il sostituto d'imposta) effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del c.d. "avviso bonario", nel qual caso la sanzione è ridotta a 1/3 cioè dal 30% al 10%.

b) Il controllo formale delle dichiarazioni

Se dal controllo formale della dichiarazione risulta un debito d'imposta, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute effettuando il pagamento di quanto preteso dall'Amministrazione finanziaria entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del c.d. "avviso bonario" beneficiando della riduzione delle sanzioni a 2/3, cioè dal 30% al 20% (art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

LA REGOLA GENERALE DEL PAGAMENTO DELL'AVVISO BONARIO

Presupposto dell'avviso bonario	Scadenza del pagamento
• controllo automatico della dichiarazione	entro 30 giorni con riduzione delle sanzioni dal 30% al 10%
• controllo formale della dichiarazione	entro 30 giorni con riduzione delle sanzioni dal 30% al 20%

c) La notifica della cartella di pagamento

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, l'Amministrazione finanziaria provvede alla conseguente iscrizione a ruolo. In tal caso, la cartella di pagamento, deve essere notificata, a pena di scadenza, entro i termini fissati dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Presupposto	Termine
liquidazione fatta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973: - regola generale - sostituto d'imposta (per somme dovute ex artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 917/1986) - controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973	entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ¹ entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
1. Ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di pagamento scade oltre il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione.	
Avvertenza: le sanzioni sono irrogate nella misura intera.	

La commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza 14 gennaio 2011, n. 1) ha affermato la nullità del ruolo per assenza di motivazione, se questa non è comprensibile: se l'atto si traduce in una lunga serie di voci e di numeri senza un chiarimento della pretesa, il contribuente non è in grado di potersi efficacemente difendere dalla pretesa.

Secondo la corte di cassazione (sentenza 18 dicembre 2009, n. 26671), l'onere della motivazione è rispettato mediante il semplice richiamo alla dichiarazione presentata, qualora si tratti di una mera liquidazione dell'imposta sulla base della dichiarazione medesima in base alla quale l'interessato già è a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa (ad esempio, l'omesso versamento del tributo e il correlativo addebito degli interessi e della sanzione).

Il pagamento rateale delle somme dovute in base al controllo della dichiarazione

a) La regola

Il pagamento rateale delle somme liquidate può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se il debito è superiore a € 5.000, è possibile frazionare il debito in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate possono essere anche di importo decrescente.

Il contribuente non deve prestare un'adeguata garanzia, commisurata al totale delle somme dovute, per il periodo per il quale è applicata la rateazione.

IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SOMMA RICHIESTA CON L'AVVISO BONARIO

a) Fino a € 5.000	- frazionamento massimo in sei rate trimestrali; - nessuna richiesta.
b) Oltre € 5.000	- frazionamento massimo in venti rate trimestrali; - nessuna richiesta.
Avvertenze: 1. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. 2. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi calcolati al tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. 3. Le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 4. Nel caso di mancato pagamento della prima rata, si verifica la decadenza dalla rateazione per cui l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni (conteggiate in misura piena). 5. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, al netto di quanto versato. 6. Nel caso di decadenza dal beneficio del pagamento rateale è ammessa la presentazione della richiesta di dilazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 7. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione del 30%, prevista dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del c.d. "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva. 8. La notificazione delle cartelle di pagamento relative al mancato o ritardato pagamento delle rate è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.	

b) La procedura

Le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione o del controllo formale di cui, rispettivamente, agli artt. 36-bis (e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'IVA) e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono comunicate a mezzo del c.d. "avviso bonario". Se la somma pretesa è pagata entro 30 giorni dal suo ricevimento, si beneficia della riduzione della sanzione al 10% nel primo caso e al 20% nel secondo, cioè rispettivamente a 1/3 e a 2/3.

All'atto pratico, quando è notificato tale atto, è possibile scegliere tra una delle seguenti alternative:

- effettuare il pagamento entro 30 giorni: si beneficia della riduzione delle sanzioni al 10% (ovvero al 20% per le somme dovute per effetto del controllo formale della dichiarazione);
- effettuare il pagamento in forma rateale: la prima rata va pagata entro 30 giorni (ovvero va presentata l'istanza se la somma dovuta non supera l'importo di € 2.000); si beneficia della riduzione delle sanzioni come è indicato nell'avviso bonario;
- non effettuare il pagamento; in tal caso viene notificata la cartella di pagamento con l'applicazione della sanzione nella misura intera (cioè del 30%) e dei diritti dovuti all'agente della riscossione; inoltre, è possibile chiedere il pagamento rateale ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se è stata scelta la forma rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio: l'intero importo dovuto (cioè le imposte, gli interessi e le sanzioni conteggiate in misura intera), al netto delle somme già versate, è iscritto a ruolo. La notificazione della cartella di pagamento viene eseguita entro il

31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

I CODICI DI VERSAMENTO PER I PAGAMENTI RATEALI

Tipo di atto	Codice tributo	Codice interessi
art. 36-bis	9001	9002
art. 36-ter	9006	9007
art. 36-bis-TFR	9526	9003
art. 36-bis-altri		
redditi soggetti a tassazione separata	9527	9004

Il pagamento rateale delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata

Il beneficio della rateazione del pagamento delle somme dovute si applica anche per le imposte che sono liquidate sui redditi soggetti a tassazione separata.

Ai sensi dell'art. 37, comma 43, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, per il TFR e per le indennità equipollenti e per le prestazioni pensionistiche corrisposte dal 1° gennaio 2003 non si procede all'iscrizione a ruolo e alla comunicazione se l'importo è inferiore a € 100, regola che vale anche per i rimborsi. Ai sensi dell'art. 1, comma 272, della l. 24 dicembre

2007, n. 244, la procedura si applica anche per la cessazione delle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per le indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della l. 23 luglio 1991, n. 223, nonché per il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del d.l. 10 giugno 1994, n. 357.

La rateazione successiva alla decadenza della rateazione

Se il contribuente non effettua il pagamento anche di una sola rata, vengono iscritte a ruolo le somme ancora dovute ed è ammessa la dilazione di pagamento prevista dall'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In pratica, trovandosi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà il contribuente non può chiedere all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 (ovvero in casi particolari di 120) rate mensili.

Sostanzialmente, quindi, il contribuente in difficoltà finanziarie deve verificare quale sia la procedura più conveniente per eseguire il pagamento del debito d'imposta che deriva dal controllo automatico o dal controllo formale della dichiarazione cioè se avvalersi dell'art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero dell'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

IL PAGAMENTO RATEALE A CONFRONTO

Fattispecie	d.lgs. n. 462/1997	d.P.R. n. 602/1973
presupposto	controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione	qualsiasi tipo di debito
numero massimo di rate	importo del debito: - fino a € 5.000: 6 rate - oltre € 5.000: 20 rate	fino a 72 ovvero in casi particolari fino a 120 rate
cadenza delle rate	trimestrale	mensili
scadenza di ogni rata	ultimo giorno di ciascun trimestre	giorno indicate nell'atto di accoglimento dell'istanza
presentazione dell'istanza	no	sempre, all'agente della riscossione
interessi	3,5 % annuo	4,5% annuo
sanzioni	ridotte al 10% (20% per il controllo formale)	misura intera (30%)
garanzie	no	no
decadenza	mancato pagamento della prima rata o di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva ¹	mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di otto rate anche non consecutive ²
1. La cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. La sanzione viene riscossa in misura intera. Per le somme residue è possibile chiedere la rateazione della cartella di pagamento. 2. Non è possibile chiedere la rateazione dell'importo residuo.		

La decadenza del pagamento rateale non preclude la possibilità di chiedere il pagamento in forma rateale delle somme pretese con la cartella di pagamento la quale contiene l'addebito delle somme ancora dovute, della sanzione del 30% sulle stesse e degli interessi maturati fino alla data di decadenza dal pagamento rateale e di quelli maturati fino alla sua notifica, nonché degli oneri di riscossione e delle spese di notifica.

Secondo la commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza 3 marzo 2005, n. 35) è nulla la cartella di pagamento se non è stata preceduta dall'emissione dell'avviso bonario.

Il ravvedimento operoso

Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo della sanzione, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), entro il termine di pagamento della rata successiva.

I CODICI DEL RAVVEDIMENTO

Descrizione	Codice sanzione	Codice interessi
controlli automatizzati art. 36-bis	8929	1980
liquidazione del TFR	8931	1981
arretrati e simili	8932	1982
controlli formali art. 36-ter	8933	1983
Avvertenza: sono dovuti comunque gli interessi da rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto del ravvedimento.		

Se la regolarizzazione avviene con un ritardo inferiore a 15 giorni, la sanzione è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, per cui la riduzione della stessa a 1/10 comporta il versamento della sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è di 15 giorni o di 30 giorni, la sanzione ridotta è pari al 3% della rata non pagata; se è superiore (purché entro il termine di versamento della rata successiva), la sanzione è pari al 3,75%.

Estratto dal libro “La cartella di pagamento”

Indice dei principali argomenti del volume

Parte I - L'iscrizione a ruolo

- 1 La riscossione dei tributi
- 2 Le competenze degli uffici dell'Amministrazione finanziaria
- 3 Il controllo formale della dichiarazione dei redditi
- 4 Il pagamento rateale dell'avviso bonario
- 5 L'iscrizione a ruolo
- 6 La compensazione e il recupero dei crediti utilizzati in maniera indebita
- 7 La compensazione del credito IVA
- 8 Il blocco delle compensazioni dei crediti fiscali
- 9 L'atto di accertamento-riscossione
- 10 Il credito d'imposta per le imposte anticipate
- 11 La compensazione dei crediti verso enti pubblici
- 12 La compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali

Parte II - La cartella di pagamento

- 1 La cartella di pagamento
- 2 Il ricevimento della cartella di pagamento
- 3 Il controllo della cartella di pagamento
- 4 Il pagamento delle somme pretese
- 5 Il pagamento rateale della cartella di pagamento
- 6 La rateazione per le nuove cartelle di pagamento ricevute
- 7 La nuova dilazione per i contribuenti in difficoltà
- 8 La cartella compensata con crediti d'imposta
- 9 Gli interessi per i pagamenti delle imposte
- 10 La responsabilità solidale per i pagamenti
- 11 Il minicondono per la riscossione e la rottamazione delle cartelle di pagamento

Parte III - La contestazione della cartella di pagamento

- 1 L'istituto dell'autotutela
- 2 Il ricorso contro la cartella di pagamento
- 3 Il rebus dell'impugnazione della cartella di pagamento
- 4 Il rimborso della somma pagata
- 5 Le diverse procedure per fare il ricorso contro la cartella di pagamento
- 6 La decisione dell'agente della riscossione sulla sospensione del pagamento

Parte IV - La riscossione coattiva

- 1 Il blocco dei pagamenti a favore del contribuente moroso
- 2 La riscossione coattiva
- 3 Il pignoramento dei crediti verso terzi
- 4 I poteri di indagine degli agenti della riscossione
- 5 La rilevanza penale del mancato pagamento delle imposte
- 6 I privilegi per i crediti tributari

Parte V - I crediti previdenziali

- 1 La riscossione a mezzo ruolo dei crediti degli enti previdenziali
- 2 Il recupero dei crediti dell'INPS
- 3 La dilazione dei contributi INPS per i datori di lavoro
- 4 Il pagamento rateale dei contributi concesso dall'INPS
- 5 La contestazione della cartella di pagamento per i crediti previdenziali
- 6 L'impugnazione dell'avviso di recupero per i contributi INPS
- 7 L'impugnazione della cartella di pagamento per i premi INAIL

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Parte VI - Le altre iscrizioni a ruolo

- 1 L'iscrizione a ruolo dei tributi locali
- 2 La riscossione a mezzo ruolo per altre entrate

Parte VII - La transazione dei debiti

- 1 La transazione fiscale e la ristrutturazione dei debiti tributari
- 2 La transazione dei debiti per i contributi dovuti all'INPS
- 3 La transazione dei debiti per i premi dovuti all'INAIL

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

1 dicembre 2013

di Dell'Erba Caterina